SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 agosto 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 172

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 7 agosto 2002, n. **25**.

Sistema unico di contabilità economica per centri di costo delle pubbliche amministrazioni - Titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 - Amministrazioni centrali dello Stato: rilevazione costi (I semestre) e revisione budget anno 2002.

02A10583

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 agosto 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Corpaci Ludovica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Corpaci Ludovica, nata a Osimo (Ancona) il 29 ottobre 1975, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Preso atto che è in possesso dei titoli accademici:

1) «Licence en psychologie» conseguito presso l'Università di Ginevra il 21 luglio 1998;

2) «Diplome d'etudes superieures en psychologie clinique» conseguito presso la stessa Università nel marzo 2001;

Considerato che la richiedente ha documentato di essere in possesso di esperienza professionale pluriennale nel settore;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 1° luglio 2002;

Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria datato 24 luglio 2002;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Corpaci Ludovica, nata a Osimo (Ancona) il 29 ottobre 1975, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 2 agosto 2002

Il direttore generale: MELE

02A10693

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 agosto 2002.

Modifiche alle specifiche tecniche, individuate con decreto 16 novembre 2000, da adottarsi da parte dei concessionari per la gestione del gioco del Bingo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco «Bingo» ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del «bingo» è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del citato decreto direttoriale 31 gennaio 2000, n. 29, il quale prevede l'adozione da parte di concessionari, per lo svolgimento e la gestione del gioco, di strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con apposito decreto;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000 concernente individuazione delle specifiche tecniche da adottarsi da parte dei concessionari per la gestione del gioco del bingo;

Considerato che, a seguito delle modificazioni ed integrazioni recate con decreto direttoriale 9 agosto 2002 al regolamento di gioco del Bingo, occorre procedere a modificare le specifiche tecniche approvate con il citato decreto direttoriale 16 novembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

I paragrafi «Computer centrale» e «Pannelli informativi» delle specifiche tecniche da adottarsi da parte dei concessionari per la gestione del gioco del bingo di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale 16 luglio 2001 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Computer centrale

Tutti i pannelli e le apparecchiature informatiche per la gestione del gioco nella sala dovranno essere connesse ad un computer centrale nella stessa sala per la registrazione di tutti i dati di gioco per ogni singola partita.

I seguenti dati, se il gioco si svolge senza l'attribuzione di premi speciali:

data ed ora di inizio della partita;

numero d'ordine della partita nella giornata;

prezzo delle cartelle;

numero della serie, o delle serie, delle cartelle vendute;

numero iniziale e finale delle cartelle vendute nell'ambito di ciascuna serie;

ammontare del premio per la cinquina e per il bingo;

numero di palline estratte al momento in cui è stata dichiarata la cinquina;

elenco sequenziale dei numeri estratti fino al raggiungimento della cinquina;

numero di palline estratte al momento in cui è stato dichiarato il bingo;

elenco sequenziale dei numeri estratti fino al raggiungimento del bingo;

il numero identificativo delle cartelle premiate per la cinquina e per il bingo;

contestazioni o modifiche accadute durante l'esecuzione della partita,
e i seguenti dati, se si svolge il gioco con l'attribuzione di premi speciali:

data ed ora di inizio della partita;

numero d'ordine della partita nella giornata;

prezzo delle cartelle;

numero della serie, o delle serie, delle cartelle vendute;

numero iniziale e finale delle cartelle vendute nell'ambito di ciascuna serie;

ammontare del premio per la cinquina, per il bingo, per la super cinquina e per il super bingo e quando si effettuano partite speciali, l'ammontare del premio per il bingo oro, per il bingo argento e per il bingo bronzo;

numero di palline estratte al momento in cui è stata dichiarata la cinquina;

elenco sequenziale dei numeri estratti fino al raggiungimento della cinquina;

numero di palline estratte al momento in cui è stato dichiarato il bingo;

elenco sequenziale dei numeri estratti fino al raggiungimento del bingo;

numero di palline estratte al momento in cui è stata dichiarata la supercinquina;

elenco sequenziale dei numeri estratti fino al raggiungimento della supercinquina;

numero di palline estratte al momento in cui è stato dichiarato il superbingo;

elenco sequenziale dei numeri estratti fino al raggiungimento del superbingo;

numero di palline estratte al momento in cui è stato dichiarato il bingo oro;

elenco sequenziale dei numeri estratti fino al raggiungimento del bingo oro;

numero di palline estratte al momento in cui è stato dichiarato il bingo argento;

elenco sequenziale dei numeri estratti fino al raggiungimento del bingo argento;

elenco sequenziale dei numeri estratti fino al raggiungimento del bingo bronzo;

numero di palline estratte al momento in cui è stato dichiarato il bingo bronzo;

il numero identificativo delle cartelle premiate per la cinquina, per il bingo, per la supercinquina, per il superbingo, per il bingo oro, per il bingo argento, per il bingo bronzo;

contestazioni o modifiche accadute durante l'escuzione della partita,

devono essere registrati solo ed esclusivamente tramite software fornito o autorizzato dall'Amministrazione e resi disponibili in tempo reale ovvero letti in remoto dalla stessa Amministrazione.

Il computer centrale deve essere connesso ad una stampante per registrare tutti i dati relativi a ciascuna partita e alla chiusura del giorno e deve essere, altresì, fornito di un software per la gestione ed il controllo della vendita delle cartelle da parte dei venditori della sala, con il calcolo automatico delle percentuali dei premi secondo la normativa vigente, con registrazione dello storico dei movimenti di cassa e delle vendite di ciascun venditore.

I sistemi informatici dei concessionari di ogni singola sala dovranno soddisfare i requisiti di sicurezza e di affidabilità dettati dalle vigenti norme europee, e dovranno essere in grado di comunicare con il sistema informatico di controllo centralizzato dell'affidatario del controllo centralizzato, garantendo la massima compatibilità con i diversi prodotti di tecnologia presenti sul mercato.

Panelli informativi

1. Se il gioco si svolge senza l'attribuzione di premi speciali, gli schermi informativi dovranno mostrare, per ciascuna partita:

il premio della cinquina;

il premio del bingo;

numero delle cartelle vendute;

il prezzo della cartella;

il numero di serie delle cartelle in gioco ed il primo e l'ultimo numero di sequenza delle cartelle in gioco nell'ambito della serie (queste informazioni devono essere possibili almeno per due serie);

i tre ultimi numeri estratti;

il numero sequenziale di pallina estratta.

Se il gioco si svolge con l'attribuzione di premi speciali, gli schermi informativi dovranno mostrare, per ciascuna partita:

il premio della cinquina;

il premio del bingo;

il premio della super cinquina;

il premio del super bingo;

il premio del bingo oro;

il premio del bingo argento;

il premio del bingo bronzo;

il numero delle cartelle vendute;

il prezzo della cartella;

il numero di serie delle cartelle in gioco ed il primo e l'ultimo numero di sequenza delle cartelle in gioco nell'ambito della serie (queste informazioni devono essere possibili almeno per due serie);

i tre ultimi numeri estratti;

il numero sequenziale di pallina estratta.

2. Le informazioni evidenziate devono essere rappresentate attraverso numeri di almeno otto cifre per i premi, cinque per le cartelle vendute, cinque per il prezzo della cartella, almeno otto per i numeri della serie e cinque per i numeri identificativi delle cartelle nell'ambito della serie, e due per il numero sequenziale di pallina estratta.

La dimensione delle cifre non deve essere inferiore ai 100 mm d'altezza e a 60 mm di larghezza, e la lunghezza di ognuno dei sette segmenti che costituiscono ciascun numero deve essere di almeno 10 mm.

3. Il lato frontale dello schermo o dei pannelli dovrà essere di colore scuro per evitare i contrasti ed i riflessi che potrebbero creare problemi alla lettura da parte dei giocatori.

4. Il sistema informatico ed i pannelli installati nella sala devono garantire che tutte le informazioni relative a prezzi e premi possano essere mostrate in euro, inclusa la virgola e due decimali.

5. Ciascun accesso nella sala alla zona del gioco dovrà essere dotato, sulla porta, di un indicatore connesso automaticamente al computer del gioco, per consentire l'accesso dei giocatori tra una partita e la successiva e vietare l'accesso durante lo svolgimento del gioco.

Roma, 9 agosto 2002

Il direttore generale: TINO

02A10674

DECRETO 9 agosto 2002.

Modifiche al regolamento di gioco del Bingo di cui al decreto 16 novembre 2000, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco «Bingo» ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del «bingo» è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del predetto decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, ai sensi del quale con decreto del Ministero delle finanze è approvata la disciplina relativa alle modalità e agli elementi del gioco, alla stampa, alla distribuzione, alla vendita e all'uso delle cartelle, alle apparecchiature per l'estrazione delle palline, alle caratteristiche e all'uso delle palline, al prezzo di vendita delle cartelle, ai premi e alla loro corresponsione, alle regole di svolgimento delle partite, ai rimborsi, alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco e ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni in materia di indirizzo politico-amministrativo e di funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il quale prevede, tra l'altro, che le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto dirigenziale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del bingo e le successive modificazioni recate con decreti direttoriali del 7 agosto 2001 e del 20 dicembre 2001;

Considerata la necessità e l'urgenza di recare modifiche al regolamento di gioco stabilito con il citato decreto direttoriale 16 novembre 2000, al fine di incentivare il gioco stesso ed incrementare, di conseguenza, le relative entrate erariali;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al regolamento di gioco

1. Il vigente decreto direttoriale 16 novembre 2000 è così modificato:

a) i commi 1 e 2 dell'art. 4 (Prezzo di vendita delle cartelle e penalità), sono sostituiti dai seguenti:

1. I prezzi di vendita delle cartelle per partite ordinarie sono fissati in euro 1,00 ed in euro 1,50 per ciascuna cartella.

2. Il concessionario, per ciascuna giornata, ha facoltà di effettuare, previo annuncio in sala, fino ad un massimo di 20 partite speciali, in cui sono vendute cartelle, di colore diverso da quelle ordinarie, al prezzo facciale di euro 3.00;

b) nel comma 4 dell'art. 6 (Apparecchiature per l'estrazione delle palline), i primi due punti sono sostituiti dai seguenti:

premio della «cinquina»;

premio della «super cinquina»;

premio del «bingo»;

premio del «super bingo»;

premio del «bingo bronzo»;

premio del «bingo argento»;

premio del «bingo oro»;

c) l'art. 9 (Premi) è sostituito dal seguente:

1. In ogni partita i premi sono la «cinquina», il «bingo» ed i premi speciali.

2. Si definiscono premi speciali i seguenti:

«super bingo»;

«super cinquina»;

«bingo oro»;

«bingo argento»;

«bingo bronzo».

I premi speciali «super bingo» e «super cinquina» sono assegnati in qualsiasi partita, in aggiunta ai premi del «bingo» e della «cinquina», rispettivamente al giocatore che ha realizzato il «bingo» con un numero di palline estratte eguale o inferiore a 40 ed al giocatore che ha realizzato la «cinquina» con un numero di palline estratte eguale o inferiore a 6. In via sperimentale, il premio speciale «super bingo» non potrà comunque superare l'importo di 40.000 euro.

In ciascuna ora di apertura della sala è possibile effettuare, previo annuncio in sala, una sola partita con l'assegnazione dei premi speciali «bingo oro», «bingo argento» e «bingo bronzo» in aggiunta al premio del «bingo».

I premi speciali sono assegnati ai giocatori che realizzano il «bingo» entro il seguente numero di palline estratte:

«bingo oro»: tra 41 e 43 palline estratte;

«bingo argento»: tra 44 e 46 palline estratte;

«bingo bronzo»: tra 47 e 56 palline estratte.

3. Nel caso in cui il gioco si svolga senza l'erogazione di premi speciali, la somma da distribuire in ogni partita è costituita dal 58 per cento dell'importo ricavato dalla relativa vendita delle cartelle, con l'attribuzione dell'8 per cento alla «cinquina» e del 50 per cento al «bingo».

4. Nel caso in cui il gioco si svolga con l'erogazione di premi speciali, la somma da distribuire in ogni partita è costituita dal 58 per cento dell'importo della relativa vendita delle cartelle con l'attribuzione del 6 per cento alla «cinquina», del 48 per cento al «bingo» e del 4 per cento ad apposito fondo istituito per l'erogazione dei premi speciali indicati nel comma 2.

5. Il concessionario, per l'avvio del gioco con l'erogazione di premi speciali, può anticipare al predetto fondo per i premi speciali fino ad un massimo di euro 20.000. L'ammontare dell'importo che si intende anticipare al fondo deve essere indicato nella dichiarazione di cui al comma 8. Tale ammontare è recuperato dal fondo stesso previa comunicazione al controllore centralizzato del gioco.

6. Il fondo costituito ai sensi dei commi 4 e 5 è destinato all'erogazione dei premi speciali, nella misura del 74 per cento dell'ammontare complessivo del fondo stesso, secondo le percentuali di seguito indicate:

50 per cento al «superbingo»;

2 per cento alla «supercinquina»;

15 per cento al «bingo oro»;

5 per cento al «bingo argento»;

2 per cento al «bingo bronzo».

L'importo del premio speciale «super bingo» eccedente la somma di 40.000 euro di cui comma 2, è ripartito, al netto del 26 per cento che resta assegnato al fondo, tra i restanti premi speciali secondo le seguenti aliquote percentuali:

«super cinquina» 6,17;

«bingo oro» 46,25;

«bingo argento» 15,41;

«bingo bronzo» 6,17.

7. L'ammontare complessivo del fondo è determinato, dopo ogni partita, dall'importo residuo non assegnato ai premi speciali e dalla quota del 4 per cento destinata al fondo stesso ai sensi del comma 4.

8. Per l'avvio del gioco con l'erogazione di premi speciali, il concessionario comunica, almeno 15 giorni prima, all'affidatario del controllo centralizzato del gioco, la dichiarazione, conforme al modello allegato al presente decreto, di inizio dello svolgimento del gioco stesso.

9. Il concessionario provvede ad effettuare il pagamento immediato dei premi all'interno della sala.

10. I premi sono in contanti. Sono vietati premi di differente natura. Il pagamento in contanti può essere sostituito con pagamento in assegno, a richiesta del giocatore vincente, nel caso di vincite superiori a euro 500.

11. I premi sono pagati alla fine di ogni partita previa consegna e opportuna verifica e su delle relative cartelle che devono essere intere e senza manipolazioni di sorta. Le cartelle vincenti sono annullate ed allegate al verbale.

12. Qualora si verifichino, nella stessa partita, più vincite della stessa tipologia, i premi sono distribuiti in parti uguali.

13. Le cartelle vincenti sono conservate, insieme al verbale, per un periodo di due anni e possono essere distrutte una volta trascorso detto periodo, tranne quelle da conservare a seguito di contestazioni formali da parte di giocatori, fino alla definizione delle stesse;

d) L'art. 15 (Verbali delle partite di gioco) è sostituito dal seguente:

1. Prima dell'inizio di ciascuna estrazione devono essere riportati, nel relativo verbale da redigere con l'ausilio di sistemi informatici, i seguenti dati: la data e l'ora esatta di inizio della partita, il numero di ordine della partita, il prezzo di vendita delle cartelle, la quantità di cartelle vendute, la serie e il numero della prima e dell'ultima delle cartelle vendute, l'importo ricavato dalla vendita e l'ammontare dei premi per la «cinquina», per la «super cinquina», per il «bingo», per il «super bingo», per il «bingo oro», per il «bingo argento» e per il «bingo bronzo»;

e) è inserito il seguente art. 19 (Intereconnessione telematica del gioco del bingo):

1. I concessionari possono effettuare il gioco del bingo anche attraverso apposita connessione telematica tra le sale.

2. Le tipologie di premi, le modalità di estrazione delle palline, di stampa, vendita e acquisto delle cartelle, di svolgimento del gioco, di pagamento dei premi, di connessione telematica dei dati di gioco, nonché le forme di controllo centralizzato e quant'altro necessario ai fini della definizione delle procedure, saranno disciplinate con successivo decreto.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà efficacia dalla data che sarà stabilita con successivo decreto direttoriale.

Roma, 9 agosto 2002

Il direttore generale: TINO

Allegato 1

DICHIARAZIONE DI INIZIO DELLO SVOLGIMENTO DEL GIOCO CON L'EROGAZIONE DI PREMI SPECIALI

All'Ispettorato compartimentale dei
Monopoli di Stato
di............................

e. p. c. Alla Direzione generale dei monopoli di Stato
Direzione centrale per le concessioni amministrative
Via della Luce 34/a bis
00186 Roma

Il sottoscritto ....

nato a .... (prov. ....) in data ....

rappresentante legale della ....

con sede legale in .... (prov. ....) via ....

domicilio fiscale.................................... partita Iva...................................

PREMESSO

che è titolare della convenzione di concessione n........ del...................., per l'esercizio del gioco del bingo nella sala sita in.. (prov..........), via... n.........;

DICHIARA

che dal giorno.............................. nella sala sopraindicata, avrà inizio l'esercizio del gioco del bingo con l'attribuzione di premi speciali. Dichiara, altresì, che intende anticipare al fondo per l'erogazione di detti premi speciali, l'importo di euro.................

........................., addì.....................   ....
(firma)

SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato –
Ispettorato Compartimentale di ....

..............., lì ....

(timbro dell'ufficio e firma del funzionario che riceve l'atto) ....

[1] Copia della presente dichiarazione, timbrata, datata e firmata dal funzionario che la riceve, deve essere consegnata al concessionario

02A10675

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 luglio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pal Eva di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la Sig.ra Pal Eva ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Ungheria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 26 marzo 2002;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola professionale di sanità statale di Kecskemét (Ungheria) dalla sig.ra Pal Eva nata a Torokszentmiklòs (Ungheria) il giorno 4 luglio 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pal Eva è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A10676

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 luglio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. ICMI, unità di Napoli. (Decreto n. 31305).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2002, dalla ditta - S.p.a. ICMI;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2002, della ditta: S.p.a. ICMI - sede in Milano, unità di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2002

Il Ministro: MARONI

02A10407

DECRETO 19 luglio 2002.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Miroglio, unità di Tintoria Valtanaro e Tintoria - Prep.ne uffici collegati Alba. (Decreto n. 31306).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003, dalla ditta - S.p.a. Miroglio;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003, della ditta: S.p.a. Miroglio - sede in Alba (Cuneo), unità di Tintoria Valtanaro (Asti) e Tintoria - Prep.ne uffici collegati Alba (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2002

Il Ministro: MARONI

02A10408

DECRETO 19 luglio 2002.

Estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Editrice Portoria, unità di Milano, ai sensi dell'art. 35, comma 3 della legge n. 416/1981. (Decreto n. 31307).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto gli articoli 12 e 14 della legge 7 marzo 2001, n. 62;

Visto il verbale del 19 giugno 2001 stipulato tra la ditta S.p.a. Editrice Portoria e le OO.SS. dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con i quali è stata rilevata l'esigenza di ricorrere al trattamento di C.I.G.S.;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2002, n. 30654 con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, finalizzata al beneficio del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 10 maggio 2001 al 9 maggio 2002 della ditta in questione ed è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di sedici giornalisti per il periodo dal 10 maggio 2001 al 9 novembre 2001;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'estensione della concessione del trattamento C.I.G.S. anche in favore di tredici lavoratori poligrafici per il periodo dal 10 maggio 2001 al 9 novembre 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare l'estensione della corresponsione del trattamento di CIGS anche in favore di tredici lavoratori poligrafici dipendenti dalla società in questione;

Decreta:

A seguito di quanto stabilito dall'art. 1 del decreto ministeriale del 2 gennaio 2002, n. 30654, con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981 della S.p.a. Editrice

Portoria, con sede ed unità in Milano, è autorizzata l'estensione della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di tredici lavoratori poligrafici, dipendenti dalla predetta società, per il periodo dal 10 maggio 2001 al 9 novembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2002

Il Ministro: MARONI

02A10409

DECRETO 19 luglio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Ratti, unità di Appiano Gentile e Guanzate. (Decreto n. 31308).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 4 marzo 2002 al 3 marzo 2003, dalla ditta - S.p.a. Ratti;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 marzo 2002 al 3 marzo 2003, della ditta: S.p.a. Ratti - sede in Guanzate (Como), unità di Appiano Gentile (Como) e Guanzate (Como).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2002

Il Ministro: MARONI

02A10410

DECRETO 19 luglio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. La Gidue, unità di Montirone. (Decreto n. 31309).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 28 gennaio 2002 al 27 gennaio 2003, dalla ditta - S.p.a. La Gidue;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 28 gennaio 2002 al 27 gennaio 2003, della ditta: S.p.a. La Gidue - sede in Montirone (Brescia), unità di Montirone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2002

Il Ministro: MARONI

02A10411

DECRETO 19 luglio 2002.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione - Area del comune di Agrigento - Imprese impegnate nei lavori relativi alla «costruzione della strada di collegamento a nord-est dell'abitato di Agrigento». (Decreto n. 31311).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente - norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 - gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante - norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2 della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 1° settembre 2001, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Agrigento - Imprese impegnate nei lavori relativi alla «costruzione della strada di collegamento a nord-est dell'abitato di Agrigento».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2002

Il Ministro: MARONI

02A10412

DECRETO 19 luglio 2002.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione - Area del comune di Montalto Uffugo - Imprese impegnate nei lavori di «ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80, tronco 2, tratto 5, lotto 2, tra le progressive chilometriche 234 + 400 e 244 + 700 dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria». (Decreto n. 31312).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente - norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante - norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2 della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 31 maggio 2001, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Montalto Uffugo (Cosenza) - Imprese impegnate nei lavori di «ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80, tronco 2, tratto 5, lotto 2, tra le progressive chilometriche 234 + 400 e 244 + 700 dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2002

Il Ministro: MARONI

02A10413

DECRETO 19 luglio 2002.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione - Area del comune di Caronia - Imprese impegnate nei lavori di «costruzione dell'autostrada Messina - Palermo, lotto 25 *bis*, c. da Fiumara e lotto 26, c. da Portella - Caronia». (Decreto n. 31313).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente - norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante - norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2 della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 19 maggio 2000, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Caronia (Messina) - Imprese impegnate nei lavori di «costruzione dell'autostrada Messina - Palermo, lotto 25 *bis*, c. da Fiumara e lotto 26, c. da Portella - Caronia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2002

Il Ministro: MARONI

02A10414

DECRETO 19 luglio 2002.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione - Area del comune di Pellaro - Imprese impegnate nei lavori di «raddoppio ed elettrificazione del tratto di linea ferroviaria Reggio Calabria centrale - Melito Porto Salvo». (Decreto n. 31314).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente - norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante - norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2 della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dall'8 ottobre 2001, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Pellaro (Reggio Calabria) - Imprese impegnate nei lavori di «raddoppio ed elettrificazione del tratto di linea ferroviaria Reggio Calabria centrale - Melito Porto Salvo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2002

Il Ministro: MARONI

02A10415

DECRETO 22 luglio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Gidue, unità di Montirone. (Decreto n. 31315).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta - S.p.a. La Gidue - tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31309, datato 19 luglio 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31309, datato 19 luglio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Gidue, con sede in Montirone (Brescia), unità di Montirone (Brescia) per un massimo di dieci unità lavorative per il periodo dal 28 gennaio 2002 al 27 gennaio 2003.

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 2002 con decorrenza 28 gennaio 2002.

L'I.N.P.S. ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A10416

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 agosto 2002.

Norme di applicazione del reg. CE n. 2571/97, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari - proroga dei termini previsti all'art. 28, decreto 8 febbraio 2002, commi 4 e 5.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto 8 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2002, concernente «norme di applicazione del regolamento CE n. 2571/97, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo alla soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, contenente disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, contenente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare l'art. 4, comma 3;

Considerata l'opportunità di prorogare il periodo transitorio, previsto dal decreto 8 febbraio 2002, durante il quale taluni controlli da affidare all'AGEA continuano ad essere effettuati dall'Ispettorato centrale repressione frodi, attesa la complessità degli adempimenti da svolgere;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 28 del decreto 8 febbraio 2002, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

1. I controlli relativi ai prodotti addizionati di rivelatori utilizzati nel quadro del regolamento CE n. 2571/97 sono espletati, nei 150 giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, dall'Ispettorato centrale repressione frodi, coadiuvato dagli «organi di controllo» di cui all'art. 2, comma 4.

2. Nel corso dei trenta giorni successivi al termine del periodo di cui al comma 4 l'Ispettorato centrale repressione frodi fornisce il proprio supporto agli «organi di controllo» di cui all'art. 2, comma 4, per l'espletamento dei controlli relativi ai prodotti addizionati di rivelatori utilizzati nel quadro del regolamento CE n. 2571/97.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2002

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 56

02A10812

DECRETO 12 agosto 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Foggia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: gelate dal 3 dicembre 2001 al 7 aprile 2002 nella provincia di Foggia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Foggia:

gelate dal 3 dicembre 2001 al 23 dicembre 2001, dal 31 dicembre 2001 al 27 gennaio 2002, dal 25 marzo 2002 al 7 aprile 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio del comune di Ordona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A10672

DECRETO 13 agosto 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Brescia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la indivi-

duazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto in data 12 agosto 2002 del vice presidente della giunta regionale della regione Lombardia, nonchè assessore regionale all'agricoltura, con il quale, data l'indifferibilità e l'urgenza, chiede l'attivazione degli interventi del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 nelle aree colpite dalle grandinate e tromba d'aria dal 3 agosto 2002 al 5 agosto 2002 nella provincia di Brescia;

Ritenuto di accogliere la richiesta della regione Lombardia per l'immediata attuazione degli interventi di soccorso a favore delle aziende agricole danneggiate;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Brescia: grandinate e tromba d'aria del 3 agosto 2002, del 4 agosto 2002, del 5 agosto 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e), f), g),* nel territorio dei comuni di Bedizzole, Botticino, Bovezzo, Brescia, Calvagese della Riviera, Cellatica, Collebeato, Concesio, Gavardo, Gussago, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Muscoline, Nuvolento, Nuvolera, Padenghe sul Garda, Paderno Franciacorta, Paitone, Passirano, Polpenazze, Prevalle, Puegnago sul Garda, Rodengo-Saiano, Salò, San Felice del Benaco, Serle, Sirmione, Soiano del Lago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cortina D'Ampezzo, 13 agosto 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A10671

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 maggio 2002.

Autorizzazione dell'impegno quindicennale della somma di € 15.493.706,97 ed il pagamento, alle regioni a statuto ordinario, delle quote relative all'anno 2002 per interventi nel settore del trasporto pubblico locale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di L. 20 miliardi per l'anno 1997, di L. 146 miliardi per l'anno 1998 e di L. 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158 del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il medesimo art. 2, comma 6, in base al quale una quota non inferiore al cinque per cento dei contributi assegnati in base al predetto comma 5 deve essere utilizzata dalle regioni per finanziare l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale;

Visto l'art. 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) con il quale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, secondo quanto specificato nella relativa tabella 1, di L. 30 miliardi a decorrere dall'anno 2002, per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 6, della legge n. 194/1998;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 16 del 17 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001, registro n. 2, foglio n. 262 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - con il quale sono stati ripartiti i finanziamenti di cui al richiamato art. 144, comma 1, della legge n. 388/2000;

Vista la direttiva n. 21/141/1214 dell'8 febbraio 2002 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2002, registro n. 1, foglio n. 119, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2002, al Capo del dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Considerato di dover procedere, per il corrente anno, all'impegno e al pagamento sul capitolo n. 8151 (ex 7056) dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 15.493.706,97 (pari a L. 30 miliardi) a favore delle regioni a statuto ordinario, come indicato, nella colonna n. 4 della tabella allegata al citato decreto interministeriale 016/TPL/2001;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalità di cui alle premesse è autorizzata, a carico del capitolo n. 8151 (ex 7056) iscritto nell'U.P.B. 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici» dello stato di previsione

di questo Ministero, per l'anno finanziario 2002 e fino al 2016, la spesa complessiva di € 15.493.706,97 ripartita in clausole e articoli, come segue:

Clausola	Importo	Imputazione cap.	Imputazione art.	Beneficiario
001	514.546,01	8151	1	Abruzzo
002	446.993,45	»	»	Basilicata
003	534.532,89	»	»	Calabria
004	1.730.027,32	»	»	Campania
005	1.063.178,17	»	»	Emilia Romagna
006	2.146.962,97	»	»	Lazio
007	776.389,66	»	»	Liguria
008	2.330.718,34	»	»	Lombardia
009	542.899,49	»	»	Marche
010	258.899,84	»	»	Molise
011	1.327.810,69	»	»	Piemonte
012	1.025.063,65	»	»	Puglia
013	1.189.142,01	»	»	Toscana
014	355.270,70	»	»	Umbria
015	1.251.271,78	»	»	Veneto
Totale	15.493.706,97			

Art. 2.

Per le medesime finalità, si autorizza il pagamento della somma di € 15.493.706,97 (quindicimilioniquattrocentonovantatremilasettecentosei/97), per l'anno finanziario 2002, sul capitolo n. 8151 (ex 7056) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e Sistemi informativi e statistici», a favore degli enti di seguito indicati, secondo le assegnazioni del decreto interministeriale n. 016/TPL del 17 maggio 2001.

I singoli importi sono da versare sui c/c che ogni regione intrattiene presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ord.	Quote competenza 2002	C/C n.
Abruzzo	514.546,01	31195
Basilicata	446.993,45	31649
Calabria	534.532,89	31789
Campania	1.730.027,32	31409
Emilia Romagna	1.063.178,17	30864
Lazio	2.146.962,97	31183
Liguria	776.389,66	32211
Lombardia	2.330.718,34	30268
Marche	542.899,49	31118
Molise	258.899,84	31207
Piemonte	1.327.810,69	31930
Puglia	1.025.063,65	31601
Toscana	1.189.142,01	30938
Umbria	355.270,70	31068
Veneto	1.251.271,78	30522
TOTALE	15.493.706,97	

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio, unitamente alla modulistica informatica per gli impegni e i pagamenti, per gli adempimenti di competenza e, successivamente, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2002

Il capo del dipartimento: FUMERO

02A10673

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 26 luglio 2002, n. **S650434.**

Modalità per l'applicazione nel 2003 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane» e del decreto ministeriale 25 marzo 1992.

Premessa.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunicano le modalità secondo le quali il Ministero delle attività produttive (di seguito: Ministero) concederà i contributi finanziari sulle spese sostenute dai consorzi multiregionali per il commercio estero costituiti da piccole e medie imprese.

In particolare, la circolare stabilisce le modalità riguardanti l'approvazione dei programmi da realizzare nel 2003 e la liquidazione dei contributi per i programmi realizzati nel 2002.

Considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha attribuito alle regioni la gestione dei contributi destinati ai consorzi monoregionali e che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 sono state trasferite le risorse alle regioni a statuto ordinario, la presente circolare riguarda esclusivamente la gestione dei contributi destinati ai consorzi multiregionali.

Atteso inoltre che il trasferimento delle competenze non è stato ancora perfezionato per tutte le regioni a statuto speciale, alle disposizioni della presente circolare possono ricorrere anche i consorzi monoregionali con sede in tali regioni fino a quando non sarà completato l'iter di trasferimento delle competenze. La liqui-

dazione del contributo è subordinata alla messa a disposizione di questa Amministrazione da parte del Ministero del tesoro delle relative risorse, attualmente accantonate nel fondo unico.

La presente circolare potrà subire modifiche in relazione agli ulteriori sviluppi del passaggio delle competenze alle regioni.

SEZIONE I

Scopo della concessione dei contributi.

1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), i contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali e la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

Definizione di consorzio multiregionale.

2. Sono considerati multiregionali i consorzi di cui almeno il 25% delle imprese associate abbiano la sede legale in una o più regioni diverse da quella delle restanti imprese. Per i consorzi che abbiano più di sessanta imprese associate, il requisito minimo è fissato in quindici imprese aventi sede legale in una o più regioni diverse da quelle in cui hanno sede le restanti imprese.

3. Tale requisito minimo deve essere posseduto dai consorzi ininterrottamente dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il programma.

Destinatari dei contributi.

4. Possono accedere ai contributi per le attività promozionali i consorzi e le società consortili multiregionali, anche in forma cooperativa, aventi come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla. Nello statuto deve essere specificato il divieto di distribuzione degli utili anche in caso di scioglimento. I contributi possono essere riconosciuti esclusivamente sulle spese relative all'attività promozionale.

5. Il consorzio deve essere costituito da almeno otto imprese ovvero da non meno di cinque imprese nei casi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge n. 83/1989 (qualora operi nelle regioni dell'obiettivo 1: Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna o in settori merceologici specializzati, oppure sia costituito da imprese artigiane). Le consorziate devono avere la natura di PMI come definite dai decreti ministeriali del 18 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997), del 27 ottobre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1997) e del 23 dicembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1998). Le suddette condizioni minime devono essere possedute dai consorzi ininterrottamente dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la domanda.

6. Per accedere ai contributi, il consorzio deve essere composto da imprese che svolgono attività artigiane, industriali, commerciali e di trasporto, ovvero attività ausiliarie delle precedenti. (art. 1 della legge n. 83/1989).

SEZIONE II

Presentazione delle domande.

7. Le domande devono essere redatte in bollo e inoltrate al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Div. III, viale Boston n. 25 - 00144 Roma. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre le date in seguito specificate. Le domande spedite successivamente non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.

8. Le domande, le dichiarazioni e le schede progetto devono essere redatte utilizzando i modelli allegati alla presente circolare. Il non utilizzo dei moduli o la loro incompleta presentazione può determinare la mancanza delle informazioni necessarie alla conduzione dell'istruttoria ed il conseguente diniego dell'approvazione del programma.

9. Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le domande, le dichiarazioni e le schede progetto devono essere firmate dal legale rappresentante del consorzio, il quale, con la propria firma, attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci.

10. Le scadenze per la presentazione delle domande sono così stabilite:

domanda di approvazione del programma 2003: 30 ottobre 2002;

domanda di liquidazione del contributo sul rendiconto 2002: 15 aprile 2003.

11. Nelle domande deve essere specificato il nominativo dell'eventuale referente, appositamente incaricato dal rappresentante legale di intrattenere rapporti con il Ministero.

SEZIONE III

Presentazione della domanda di approvazione del programma promozionale 2003.

12. I consorzi che intendono accedere al contributo sulle attività promozionali da realizzare nel 2003 devono presentare il programma al Ministero per l'approvazione. La domanda di approvazione deve essere

redatta secondo il modello *A* allegato ed inviata al Ministero. Il programma si articola in progetti redatti in schede contenenti i seguenti elementi (modello *B*):

obiettivo di ciascun progetto;

indicatori e standard da applicare a consuntivo per la misurazione dei risultati;

azioni promozionali che compongono il progetto (con l'indicazione delle fasi, dei modi, dei tempi, dei luoghi e dei costi);

interventi finanziari di eventuali partner pubblici e privati;

costo di ciascuna azione al netto di IVA;

costo totale del progetto al netto di IVA.

Ad ogni scheda il consorzio deve allegare, ove disponibili, le fotocopie dei preventivi di spesa firmati dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera. I preventivi sono destinati unicamente a quantificare un preciso impegno di spesa e non comportano l'obbligo a far eseguire le azioni dai medesimi soggetti. Ove non siano disponibili i preventivi di spesa, il costo del progetto deve essere basato su una realistica previsione firmata dal legale rappresentante.

13. Il programma deve riportare il piano finanziario, sottoscritto anch'esso dal legale rappresentante, con indicazione dei costi e della loro copertura, distinta in risorse proprie, risorse acquisite da soggetti privati, ricavi ed eventuali finanziamenti pubblici.

14. L'attività promozionale deve apportare benefici generalizzati per i soci e i progetti non possono essere riferiti solo ad alcune imprese. I progetti che registrano una partecipazione inferiore alla metà dei soci non sono ammessi a contributo. Per i consorzi multisettoriali, ove la natura della manifestazione riguardi una specifica area produttiva, la partecipazione sarà valutata con riguardo a quella particolare situazione.

Scelta degli indicatori e degli standard.

15. Ogni progetto dovrà specificare gli indicatori e gli standard da utilizzare per verificare il raggiungimento dei risultati attesi. Nel presente contesto si intende:

a) per indicatore una variabile quantitativa o parametro qualitativo in grado di rappresentare l'efficacia di un'azione promozionale misurandone i risultati conseguiti:

esempio di variabile quantitativa: la registrazione degli atti che manifestano un apprezzamento, quali, ad esempio, la frequenza degli accessi al sito web, l'afflusso di visitatori ad uno stand fieristico, ecc.;

esempio di variabile qualitativa: la raccolta di giudizi espressi secondo scale ordinali (da «0» a «10» ovvero da «insufficiente» a «ottimo»), quali, ad esempio, le risposte ad un questionario appositamente predisposto.

b) per standard il valore atteso di un certo indicatore (ad esempio: numero atteso di accessi al sito web, posizione attesa sulla scala di valori del questionario, ecc.).

Documentazione a corredo della domanda.

16. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione dalla quale risulti l'idoneità del consorzio a chiedere il contributo:

fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda; qualora gli stessi siano stati presentati in passato al Ministero, è sufficiente l'invio di copia delle eventuali modifiche intervenute;

certificato camerale del consorzio, rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione al Ministero, attestante che il consorzio risulta svolgere attività e non è soggetto a procedure concorsuali; tale certificazione può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante sotto la propria responsabilità;

approvazione del programma da parte degli organi statutariamente competenti;

elenco delle imprese consorziate redatto utilizzando lo schema sottoindicato:

Denominazione, sede legale e telefono	Regione	n. iscrizione CCIAA	Settore merceologico	Tipologia di attività (industriale, commerciale, artigianale, di servizi)
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....

17. Conformemente al principio dell'annualità del bilancio statale, sono ammessi soltanto i progetti che hanno esecuzione nel 2003. I progetti di durata pluriennale dovranno essere articolati in sotto-progetti annuali per consentire il finanziamento della quota parte di spese corrispondente.

18. La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno della sua esecuzione; l'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata immediatamente al Ministero.

Ammissibilità dei progetti.

19. Sono ammissibili unicamente i progetti strettamente promozionali. A titolo esemplificativo si indicano qui di seguito alcune tipologie di progetti:

a) partecipazione a fiere estere;

b) partecipazione a fiere in Italia (le spese relative alle manifestazioni che si svolgono in Italia devono riguardare eventi a carattere internazionale, secondo il riconoscimento effettuato dal Ministero);

c) realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, materiale informatico, ecc., redatti in lingua estera;

d) pubblicità effettuata all'estero su giornali, riviste specializzate, radio e televisione;

e) workshop, conferenze e incontri promozionali con operatori esteri;

f) missioni di operatori italiani all'estero ed esteri in Italia;

g) azioni dimostrative, degustazioni;

h) ricerche di mercato;

i) corsi professionali ed educationals per operatori esteri;

j) apertura e aggiornamento sito internet predisposti in lingua estera.

Le spese del personale per la partecipazione alle manifestazioni sono riconosciute solo se sostenute da dipendenti del consorzio o da persone da esso specificamente incaricate. Sono ammissibili unicamente le spese di viaggio con mezzi pubblici e le spese di vitto e alloggio.

20. Sono escluse dal contributo le azioni dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione e in generale tutte le azioni aventi natura commerciale.

21. Oltre alle spese direttamente sostenute per i progetti sopra descritti, possono essere finanziate anche le spese generali e di personale effettivamente imputabili alle iniziative, limitatamente alla misura massima del 20% delle spese totali di ogni progetto. Le spese generali devono riferirsi all'attività svolta in sede per la preparazione iniziale e per le attività conseguenti successive alle manifestazioni. Non sono ammesse spese imputate in modo generico.

Approvazione del programma.

22. Il programma promozionale si intende approvato se entro il 30 aprile 2003 non siano state formulate osservazioni da parte del Ministero.

23. Qualora sussistano giustificazioni valide, il programma dell'attività potrà essere aggiornato o integrato con nuovi progetti entro il 30 maggio 2003 e comunque almeno quarantacinque giorni prima della data di inizio della loro esecuzione.

24. Il Ministero valuta l'ammissibilità del programma promozionale presentato tenendo conto:

della conformità ai criteri definiti nella presente circolare;

della validità tecnico economica dei progetti in termini di promozione delle esportazioni;

della coerenza con le linee di indirizzo dell'attività promozionale 2003.

SEZIONE IV

Presentazione della domanda di liquidazione del contributo sul programma 2002.

25. Il consorzio che nel corso del 2002 abbia realizzato il programma promozionale approvato da questo Ministero può inoltrare la richiesta di liquidazione del contributo sulle spese effettivamente sostenute utilizzando il modello *C*.

26. Il legale rappresentante del consorzio dovrà rilasciare una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso ai contributi e la regolarità della documentazione presentata. La dichiarazione deve contenere altresì l'impegno a restituire i finanziamenti ricevuti in caso di inadempienza degli obblighi previsti dalla normativa o di mancata esecuzione, nei tempi e nei modi previsti, delle attività ammesse al finanziamento (modello *D*).

27. La rendicontazione dovrà essere redatta seguendo l'ordine già impostato in sede di presentazione del programma, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti che si dovessero verificare tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi.

28. Al fine di rispettare il divieto di cumulo dei contributi pubblici, il rendiconto dovrà specificare la relativa copertura finanziaria, con l'indicazione, oltre che delle risorse proprie e del contributo atteso dal Ministero, delle risorse messe a disposizione da parte di altri enti pubblici o privati; il prospetto dovrà altresì specificare gli introiti derivanti da pubblicità od altro.

Documentazione a corredo della domanda.

29. Alla domanda sono allegati i documenti elencati al punto 16 e inoltre:

dichiarazione del legale rappresentante redatta come da modello *D*;

fotocopia del bilancio relativo all'esercizio consortile 2002, comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, depositato presso la C.C.I.A.A. e della nota di deposito da cui risultino gli estremi del deposito stesso;

relazione sull'esecuzione del programma 2002, suddivisa in una parte descrittiva generale e in schede concernenti i singoli progetti realizzati; le schede sono redatte secondo il modello *E* e devono contenere tutti gli elementi ivi indicati;

distinta delle voci di spesa, redatta al netto di IVA o tassa corrispondente, a fronte delle quali viene richiesto il contributo, corredata degli estremi delle relative fatture, firmata dal legale rappresentante che ne autocertifica la veridicità (modello *F*); le fatture devono essere intestate all'ente destinatario e da questo quietanzate. Sono ammesse le spese fatturate dall'ICE per servizi resi dallo stesso, tranne le spese relative ad eventi organizzati direttamente dall'Istituto con i fondi pubblici;

ai fini del riconoscimento del requisito preferenziale di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 25 marzo 1992, nella distinta delle spese vanno dettagliate quelle riferite ad attività promozionali svolte all'estero, qualora siano di importo pari o superiore al 30% del totale delle spese sostenute;

prospetto finanziario di copertura della spesa, sottoscritto dal legale rappresentante, distinto in risorse proprie, risorse acquisite da soggetti privati, ricavi ed eventuali finanziamenti pubblici;

certificazione rilasciata da società di revisione, relativa alle spese ammissibili a contributo, se il totale delle stesse supera € 154.937,07;

ai fini del riconoscimento della struttura stabile in Italia, di cui all'art. 3, lettera *e)*, del decreto ministeriale 25 marzo 1992, fotocopia del documento attestante la disponibilità della sede (proprietà, contratto di affitto, comodato, contratti di erogazione di servizi) nella quale opera personale dipendente del consorzio o personale messo a disposizione dalla regione, provincia autonoma, associazione imprenditoriale, camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti enti (dichiarazioni dell'ente e della società di servizi);

ai fini del riconoscimento della struttura stabile in Paesi extra comunitari, fotocopia del documento attestante la effettiva disponibilità della sede (contratto di affitto, personale dipendente, contratti di erogazione dei servizi) ed il suo esclusivo utilizzo per la promozione dei prodotti delle imprese consorziate; la sede non viene presa in considerazione se svolge unicamente attività commerciale o di deposito; qualora la struttura estera svolga, accanto alle predette attività, anche attività promozionale, questa deve essere descritta in dettaglio, quantificata e documentata; le sedi previste dai contratti di rappresentanza in esclusiva sono equiparate a strutture stabili.

Conservazione della documentazione di spesa.

30. La documentazione di spesa deve essere trattenuta presso la sede del consorzio per essere messa a disposizione del Ministero per eventuali controlli. Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese documentate dalle fatture originali quietanzate, intestate al Consorzio e ricevute fiscali conformi alla normativa vigente in materia fiscale.

Criteri di liquidazione del contributo.

31. Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da altri enti pubblici, nella determinazione del contributo saranno computati anche i predetti finanziamenti, affinché il contributo complessivo non superi i limiti sottoindicati; il consorzio è tenuto a dichiarare l'esistenza di tali condizioni e ad inviare fotocopia dei provvedimenti concessivi.

32. La misura effettiva del contributo dipenderà dalle risorse finanziarie assegnate e sarà calcolata secondo i limiti percentuali stabiliti dall'art. 5 della legge n. 83/1989 ed i criteri preferenziali fissati dagli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 25 marzo 1992:

40% delle spese promozionali per i consorzi che alla data della domanda di liquidazione risultino costituiti da più di 5 anni;

60% delle spese promozionali per i consorzi le cui imprese sono ubicate per almeno i 4/5 nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;

70% delle spese promozionali per i consorzi che al momento della domanda di liquidazione risultino costituiti da non più di cinque anni; in tal caso il consorzio deve associare in maggioranza imprese che in precedenza non siano state associate ad altri consorzi che abbiano usufruito di contributi del Ministero.

Il contributo non può superare il limite massimo annuale di € 77.468,53 per i consorzi aventi fino a ventiquattro soci, di € 103.291,38 per i consorzi aventi fino a settantaquattro soci e di € 154.937,07 per i consorzi composti da almeno settantacinque soci.

33. Per la liquidazione del contributo il Ministero valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato, esamina i risultati conseguiti attraverso l'applicazione degli indicatori e degli standard a suo tempo predeterminati da parte di ciascun consorzio nella domanda di approvazione del programma, esclude le eventuali spese non aventi natura promozionale e tiene conto dei limiti della dotazione finanziaria complessiva assegnata all'Amministrazione.

Ispezioni e verifiche.

34. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e nei limiti previsti dallo stesso, le domande possono essere corredate da autocertificazioni.

35. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio depositato, sulla corrispondenza dell'elenco fatture agli originali e sulla esistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il contributo.

36. In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'art. 76 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Inoltre, qualora vengano meno i requisiti alla base della concessione del contributo, questa Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il finanziamento concesso e di non accogliere successive domande di contributo.

Come contattare il Ministero.

37. L'Ufficio incaricato dell'istruttoria è disponibile per gli eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari. Gli operatori possono ottenere il supporto tramite la corrispondenza, i contatti telefonici e, previo appuntamento, mediante i colloqui diretti. In particolare, gli operatori che vogliono conoscere lo stato dell'istruttoria possono riferirsi ai funzionari incaricati il cui nome è riportato in ogni comunicazione scritta.

Indirizzo: Ministero delle attività produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Divisione III, viale Boston 25 - 00144 Roma.

Dirigente: dott. Claudio Borghese, tel. 06-59647548 06-59932460, fax 06-59932454 - E-mail: promo3@mincomes.it

Coordinatore: dott.ssa Gabriella Tedone, tel. 06-59932420.

Incaricati dell'istruttoria:

sig.ra Giovanna Ono, tel. 06-59932629;

sig.ra Paola Pellegrini, tel. 06-59932462;

sig.ra Ivana Faina, tel. 06-59932521.

Per ulteriori particolareggiate informazioni sulla redazione dei progetti si invita a consultare il sito web del Ministero: http://www.mincomes.it

Roma, 26 luglio 2002

Il direttore generale: CAPRIOLI

MODELLO *A*

(Schema di domanda di approvazione del programma promozionale 2003 ex legge n. 83/1989 in bollo)

Data ....

Al Ministero delle attività produttive - D.G. per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Div. III - viale Boston, 25 - 00144 ROMA

Oggetto: legge n. 83/1989 - Richiesta di approvazione del programma promozionale 2003

Il sottoscritto .... legale rappresentante del Consorzio ...., con sede in .... (legale e amministrativa), c.a.p. .... telefono .... fax n. ....e-mail .... , iscritto alla CCIAA di ...., al n. .... , vista la circolare di codesto Ministero n. ....del .... , chiede l'approvazione del programma promozionale 2002. A tal fine comunica di avere incaricato il sig. .... quale referente per i rapporti con il Ministero

e allega:

1) il programma dell'attività promozionale verso l'estero da svolgere nel 2003, denominato, composto di n...................... progetti per la spesa totale di €: .... ;

2) la fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda, qualora gli stessi non siano stati già consegnati in precedenza, ovvero copia delle modifiche;

3) il certificato camerale attestante che il consorzio risulta svolgere attività e non è soggetto a procedure concorsuali o, in sostituzione, dichiarazione;

4) elenco delle imprese consorziate (redatto come al punto 16 della circolare).

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che il consorzio:

è stato costituito il .... ;

ha natura multiregionale (ovvero consorzio monoregionale ubicato in regione a statuto speciale);

svolge attività:

esclusivamente di promozione;

di promozione e vendita;

di gestione di struttura all'estero;

è formato da medie e piccole imprese come definite dai decreti indicati al punto 5 della circolare;

risulta costituito da: n. imprese........., di cui n. .... industriali, n. .... commerciali, n........... artigiane, n........ di servizi;

associa imprese che sono contemporaneamente associate a due consorzi, di cui uno promozionale ed uno di vendita, che usufruiscono dei contributi finanziari annuali del Ministero o delle regioni;

SI (indicare le imprese, la ragione sociale del consorzio, specificando tipo di attività che svolge)

NO

associa imprese che sono contemporaneamente aderenti ad altri consorzi che hanno come scopo sociale esclusivo la gestione di strutture all'estero

SI (indicare le imprese, la ragione sociale del consorzio);

associa in maggioranza imprese che, precedentemente alla costituzione del consorzio medesimo, non hanno fatto parte di altri consorzi destinatari di contributi da parte del Ministero (solo per i consorzi costituiti da meno di cinque anni alla data di presentazione della domanda);

SI

NO

dispone di una struttura stabile in Italia NO SI in quanto........

dispone di una struttura stabile in Paesi extra comunitari NO SI in quanto........

Firma del legale rappresentante
(firma autenticata o fotocopia documento ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

MODELLO *B*

(Scheda concernente i progetti promozionali ex legge n. 83/1989 da realizzare nel 2003)

Progetto n. .... denominato ....

Scelta del mercato estero (motivi, scopi) ....
....

Settore merceologico ....

Obiettivo del progetto ....
....
....

Indicatori e standard (parametri prescelti per valutare i risultati promozionali) ....
....
....

Azioni (per ciascuna: fasi, modi, tempi, luoghi, risorse da impiegare)..
....

Ruolo di eventuali soggetti partecipanti sia pubblici che privati (denominazione, rapporto con il richiedente) ....
....

Costo del progetto € .... ;

Dettaglio delle spese per ciascuna azione:

1)... ;

2)... ;

3)... ;

(Ove non siano disponibili i preventivi di spesa, il costo del progetto deve essere basato su una realistica previsione).

Spese generali e di personale (solo se pertinenti, limitatamente alla misura massima del 20% delle spese totali del progetto relative all'attività svolta in sede per la preparazione e la verifica successiva):

....
....
....

Numero consorziate partecipanti al progetto ....

Firma del legale rappresentante
(firma autenticata o fotocopia documento
ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

MODELLO *C*

(Schema di domanda di liquidazione
del contributo ex legge n. 83/1989
sull'attività promozionale svolta nel 2002)
(in bollo)

Data ....

Al Ministero delle attività produttive - D.G. per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Div. III - viale Boston, 25 - 00144 ROMA

Oggetto: legge n. 83/1989 - Richiesta di liquidazione del contributo sull'attività promozionale 2002

Il sottoscritto..legale rappresentante del Consorzio .... , con sede in ....
(legale e amministrativa) c.a.p. ...., telefono n. ....
fax n.. e-mail .... ,
iscritto alla CCIAA di ...., al n. .... ,
consapevole delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, vista la circolare di codesto Ministero n. .... del ....,

chiede:

la liquidazione del contributo sulle spese relative al programma promozionale dell'anno 2002 per un totale di €...................., come specificate nella distinta allegata;

comunica che:

la somma può essere accreditata sul c/c n. ...., intrattenuto presso la banca, codice ABI n. .... codice CAB n. .... ;

il consorzio non è tenuto all'obbligo dell'esibizione della bolletta d'incasso;

il consorzio è intestatario del codice fiscale n ....
(partita IVA ....);

il sig. .... è stato incaricato quale referente per i rapporti con il Ministero.

A corredo della domanda allega la documentazione richiesta dal punto 29 della circolare di applicazione.

Il legale rappresentante
(firma autenticata o fotocopia documento
ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

MODELLO *D*

(Dichiarazione allegata alla domanda
di liquidazione del contributo sul programma 2002)

Il sottoscritto .... ,
legale rappresentante del consorzio .... ,
consapevole delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, in relazione alla domanda di liquidazione del contributo sul programma 2002, dichiara che il consorzio ..:

è stato costituito il .... ;

ha mantenuto natura multiregionale per tutto il corso dell'anno 2002 (ovvero trattasi di consorzio monoregionale ubicato in regione a statuto speciale);

svolge attività:

☐ di promozione

☐ di promozione e vendita

☐ di gestione di struttura all'estero

è formato da piccole e medie imprese come definite nei decreti citati al punto 5 della circolare;

raggruppa in maggioranza imprese che, precedentemente alla costituzione del consorzio medesimo, non hanno fatto parte di altri consorzi destinatari di contributi da parte del Ministero (solo per i consorzi costituiti da meno di cinque anni alla data di presentazione della domanda);

dispone di stabili strutture in Paesi non comunitari per la promozione dei prodotti delle imprese consorziate

SI (fornire fotocopia contratto e indirizzo della struttura estera);

NO

dispone di una struttura operativa stabile in Italia, costituita da una sede propria o in affitto o in comodato e da proprio personale dipendente

SI (fornire fotocopia contratto);

NO

dispone di personale e sede messi a disposizione da regione, provincia autonoma, associazione imprenditoriale, camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti enti

SI (inviare dichiarazione dell'ente ospitante; se trattasi di società di servizi, inviare,oltre alla dichiarazione della stessa, una dichiarazione dell'ente attestante che la società rappresenta una propria emanazione);

NO

ha sede nei territori compresi nell'Obiettivo 1 (attualmente Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) e almeno i 4/5 delle imprese associate hanno sede in detti territori;

SI (indicare le regioni);

NO

ha sostenuto spese per attività «promozionale» all'estero

SI per un importo di €..........., pari al ....% del totale delle spese su cui viene richiesto il contributo;

NO

è beneficiario di contributi su specifiche attività promozionali estere da parte di ministeri, enti pubblici, regioni, finanziarie regionali o organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali

SI importo ....
ente erogatore ....
norma in base alla quale è stato disposto il contributo.............
iniziative per le quali lo stesso è stato erogato..........................
voce di bilancio in cui l'importo è stato registrato....................

NO

risulta costituito da n. ....imprese, di cui: n. industriali .... n. commerciali .... n. artigiane .... n. servizi .... ed ha mantenuto il numero minimo di soci richiesto dalla circolare per tutto il corso del 2002;

dispone di un fondo consortile che, alla data di presentazione della domanda, ammonta a € .... ed è interamente sottoscritto;

non annovera imprese che detengono una quota del fondo capitale inferiore a € 1.291,14 o superiore al 20% del fondo stesso;

annovera imprese contemporaneamente associate a due consorzi, di cui uno promozionale ed uno di vendita, che usufruiscono dei contributi finanziari del Ministero o delle regioni;

SI (indicare le imprese, la ragione sociale del consorzio, specificando tipo di attività che svolge)

NO

annovera imprese che sono contemporaneamente aderenti ad altri consorzi che hanno come scopo sociale esclusivo la gestione di strutture all'estero

SI (indicare le imprese e la ragione sociale del /dei consorzio/-consorzi).

NO

Con la presente il sottoscritto attesta la regolarità della documentazione allegata alla domanda di liquidazione, rende disponibili i relativi documenti originali per ogni eventuale controllo di codesta Amministrazione e si impegna a restituire il contributo ricevuto in caso di inadempienza degli obblighi di legge.

Data ....

Firma del legale rappresentante
(firma autenticata o fotocopia documento
ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

MODELLO *E*

(Scheda concernente i progetti promozionali
realizzati nel 2002 ex legge n. 83/1989)

Progetto n. .... denominato.................................

Risultati raggiunti a fronte dell'obiettivo prescelto, valutati in relazione agli indicatori e agli standard precedentemente fissati ....
....
....

Attuazione delle azioni (per ciascuna azione descrivere: fasi, modi, tempi, luoghi, risorse impiegate) ....
....
....

Partecipazione finanziaria di eventuali soggetti pubblici o privati (denominazione, rapporto con il richiedente, valore del contributo) e/o ricavi ....
....
....

Costo del progetto € ....;

Dettaglio delle spese per ciascuna azione: ....
....
....

Spese generali e di personale (solo se pertinenti, limitatamente alla misura massima del 20% delle spese totali del progetto relative all'attività svolta in sede per la preparazione e la verifica successiva):
....
....

Numero consorziate partecipanti al progetto ....

Firma del legale rappresentante
(firma autenticata o fotocopia documento
ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

MODELLO *F*

Elenco fatture delle spese sostenute per la realizzazione del programma promozionale realizzato nell'anno 2002

Progetto n 1 denominato ....

Azioni (indicare la causale di spesa a cui corrisponde la fattura o la ricevuta fiscale)	Fatture/ricevute fiscali intestate al Consorzio (indicare numero, data di emissione e di pagamento)	Nome del fornitore del bene o del servizio che ha emesso la fattura o la ricevuta fiscale	Importo al netto IVA Euro
		Totale (A)	

Quota spese generali e di personale (descrivere dettagliatamente le singole spese imputabili al progetto limitatamente alla misura massima del 20%)	Importi in lire /euro
Totale (B)	

Costo Totale del Progetto n. 1 (A+B)	

Progetto n. 2 denominato ....

Azioni (indicare la causale di spesa a cui corrisponde la fattura o la ricevuta fiscale)	Fatture/ricevute fiscali intestate al Consorzio (indicare numero, data di emissione e di pagamento)	Nome del fornitore del bene o del servizio che ha emesso la fattura o la ricevuta fiscale	Importo al netto IVA Euro
		Totale (A)	

Quota spese generali e di personale (descrivere dettagliatamente le singole spese imputabili al progetto limitatamente alla misura massima del 20%)	Importi in lire /euro
Totale (B)	

Costo Totale del Progetto n. 2 (A+B)	

PROGRAMMA PROMOZIONALE 2002	
A) COSTO TOTALE PROGETTI N. 1 + N. 2 + ... B) DI CUI SPESE PER ATTIVITA' SVOLTE ALL'ESTERO	EURO... EURO...
RAPPORTO B/A	...%

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28.12.2000, n. 445)

02A10811

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Retrovir»

Estratto provvedimento UPC/II/1228 del 23 luglio 2002

Specialità medicinale: RETROVIR.

Confezioni:

A.I.C. n. 026697019/M - 100 capsule 100 mg;

A.I.C. n. 026697058/M - 1 flac. sciroppo 200 ml 1%;

A.I.C. n. 026697096/M - 28 compresse 300 mg;

A.I.C. n. 026697108/M - 60 cpr 300 mg;

A.I.C. n. 026697110/M - 60 capsule 250 mg;

A.I.C. n. 026697084/M - 42 compresse 200 mg;

A.I.C. n. 026697072/M-Iv 10 flac.ni 200 mg.

Titolare A.I.C.: The Wellcome Foundation Ltd.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0022/001,002, 008,010,11/W5, W6, W7, W8, W13, W14, W15, W19, W20, W21.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento delle proprietà farmacologiche delle indicazioni, della posologia, delle controindicazioni, delle interazioni, degli effetti indesiderati inclusione di un'avvertenza relativa all'acidosi lattica e statosi epatica, della composizione qualitativa e quantitativa, della forma farmaceutica, delle avvertenze speciali e precauzioni d'uso.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 120º giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10688

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Implanon»

Estratto provvedimento UPC/II/1229 del 23 luglio 2002

Specialità medicinale: IMPLANON.

Confezioni: A.I.C. n. 034352017/M - 1 impianto 68 mg

Titolare A.I.C.: N.V. Organon.

N. procedura mutua riconoscimento: NL/H/0150/001/W007.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8 ed inclusione di un'avvertenza relativa alle gravidanze inattese.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 120º giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10687

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atridox»

Estratto provvedimento UPC/II/1230 del 23 luglio 2002

Specialità medicinale: ATRIDOX.

Confezioni: A.I.C. n. 034819019/M - 6 unità da 2 siringhe preriempite polvere/solvente per gel dentale.

Titolare A.I.C.: Atrix laboratories limited.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0320/001/W001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 120º giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10686

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kabiven»

Estratto provvedimento UPC/II/1231 del 23 luglio 2002

Specialità medicinale: KABIVEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034382010/M - sacca 1026 ml;

A.I.C. n. 034382022/M - sacca 1540 ml;

A.I.C. n. 034382034/M - sacca 2053 ml;

A.I.C. n. 034382046/M - sacca 2566 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0182/001/W004.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiunta della posologia nei bambini.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino allo data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10685

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eprex»

Estratto provvedimento UPC/II/1232 del 25 luglio 2002

Specialità medicinale: EPREX.

Confezioni:

A.I.C. n. 027015142/M - 1 siringa tamp fosf 1000UI/0,5 ml;

A.I.C. n. 027015155/M - 1 siringa tamp fosf 2000UI/0,5 ml;

A.I.C. n. 027015167/M - 1 sir tamp fosf 3000UI/0,3 ml;

A.I.C. n. 027015179/M - 1 siringa tamp fosf 4000UI/0,4 ml;

A.I.C. n. 027015181/M - 1 siringa tamp fosf 10000UI/1 ml;

A.I.C. n. 027015229/M - 6 siringhe preriempite da 500UI/0.25 ml.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/008-013/W025.

Tipo di modifica: modifica accessori associati alla confezione del medicinale.

Modifica apportata: introduzione del rivestimento in teflon sulla superficie dello stantuffo delle siringhe preriempite.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10682

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Globuren»

Estratto provvedimento UPC/II/1233 del 25 luglio 2002

Specialità medicinale: GLOBUREN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027296146 - 1 siringa pronta tamp fosf 0,5 ml 1000UI;

A.I.C. n. 027296159 - 1 siringa pronta tamp fosf 0,5 ml 2000UI;

A.I.C. n. 027296161 - 1 siringa pronta tamp fosf 0,3 ml 3000UI;

A.I.C. n. 027296173 - 1 siringa pronta tamp fosf 0,4 ml 4000UI;

A.I.C. n. 027296185 - 1 siringa pronta tam fosf 1 ml 10000UI;

A.I.C. n. 027296274/M - 6 siringhe preriempite da 500 UI/0,25 ml.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag Gmbh.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/008-013/W025.

Tipo di modifica: modifica accessori associati allo confezione del medicinale.

Modifica apportata: introduzione del rivestimento in teflon sulla superficie dello stantuffo delle siringhe preriempite.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10683

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epoxitin»

Estratto provvedimento UPC/II/1234 del 25 luglio 2002

Specialità medicinale: EPOXITIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027017209 - 1 siringa tamp fosf 1000UI/0,5ml;

A.I.C. n. 027017211 - 1 siringa tamp fosf 2000UI/0,5ml;

A.I.C. n. 027017223 - 1 sir tamp fosf 3000UI/0,3ml;

A.I.C. n. 027017235 - 1 siringa tamp fosf 4000UI/0,4ml;

A.I.C. n. 027017247 - 1 siringa tamp fosf 10000UI/iml;

A.I.C. n. 027017298/M - 6 siringhe preriempite da 500UI/0.25ml.

Titolare A.I.C.: Healthcare S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/008-013/W025.

Tipo di modifica: modifica accessori associati alla confezione del medicinale.

Modifica apportata: introduzione del rivestimento in teflon sulla superficie dello stantuffo delle siringhe preriempite.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10684

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rinelon»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 60 del 29 luglio 2002

Specialità medicinale: RINELON.

Società: Istituto farmacologico Malesci S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Rinelon» spray nasale 0,05% 140 erogazioni 50 mcg - A.I.C. n. 034055018, spray nasale 1 flacone 10 g 40 erogazioni 50 mcg/spruzzo - A.I.C. n. 034055020, possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire del 25 luglio 2002, data di scadenza del provvedimento UPC/II/1134 del 4 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 27 marzo 2002.

02A10692

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Videx»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 61 del 29 luglio 2002

Specialità medicinale: VIDEX.

Società Bristol Myers Squibb S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Videx» 30 capsule gastrorestistenti da 125 mg - A.I.C. n. 028341168, 30 capsule gastrorestistenti da 200 mg - A.I.C. n. 028341170, 30 capsule gastrorestistenti da 250 mg - A.I.C. n. 028341182, 30 capsule gastrorestistenti da 400 mg - A.I.C. n. 028341194, possono essere dispensati per ulteriori quarantacinque giorni a partire del 20 agosto 2002, data di scadenza del provvedimento UPC/II/1152 del 15 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 22 maggio 2002.

02A10691

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Saizen»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 63 del 29 luglio 2002

Specialità medicinale: SAIZEN.

Società: Industria farmaceutica Serono S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Saizen» 1,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente A.I.C. n. 026863011/M 1,33 mg - 3 flaconi liofilizzato + 3 fiale solvente A.I.C. n. 026863023/M, 8 mg easyject-1 flacone liofilizzato + 1 cartuccia solvente + 1 kit ricostituzione A.I.C. n. 026863074/M, 1 flaconcino polv. 8 mg + 1 cartuccia solv. inseriti in un dispositivo per la ricostituzione A.I.C. n. 026863100/M, possono essere dispensati per ulteriori centoventi giorni a partire dal 1º settembre 2002, data di scadenza dei centottanta giorni previsti dal provvedimento A.I.C./UPC n. 1542 dell'8 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 2002.

02A10689

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metrodin HP»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 62 del 29 luglio 2002

Specialità medicinale: METRODIN HP.

Società: Industria farmaceutica Serono S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Metrodin HP» «75» Im Sc 1 fiala liof 75 ui + 1 fiala solv. A.I.C. n. 029143017/M possono essere dispensati per ulteriori centoventi giorni a partire dal 1º settembre 2002, data di scadenza dei centottanta giorni previsti dal provvedimento A.I.C./UPC n. 1542 dell'8 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 2002.

02A10690

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ectiva»

Estratto provvedimento UPC/II/1235 del 30 luglio 2002

Specialità medicinale: ECTIVA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034438010/M - 28 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034438034/M - 56 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034438061/M - 98 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034438085/M - 280 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034438097/M - 28 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034438111/M - 56 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034438147/M - 98 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034438162/M - 280 capsule 15 mg in blister.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0169/001-002/W008.

Tipo di modifica: modifica degli stampati e modifica del regime di dispensazione.

Modifica apportata:

modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4 in seguito al 6º PSUR (cautela d'uso in pazienti con glaucoma ad angolo aperto e/o pressione endoculare elevata);

modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.8 (art. 31 - 28 giugno 2002);

classificazione in fascia c con prescrizione riservata agli specialisti in cardiologia, diabetologia, endocrinologia, medicina interna e scienza dell'alimentazione. La prescrizione sarà accompagnata da una scheda informativa che lo specialista dovrà consegnare al paziente.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto, al foglio illustrativo ad alle etichette dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Repubblica italiana.

02A10681

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reduxade»

Estratto provvedimento UPC/II/1236 del 30 luglio 2002

Specialità medicinale: REDUXADE.

Confezioni:

A.I.C. n. 034437018/M - 28 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034437032/M - 56 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034437069/M - 98 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034437083/M - 280 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034437095/M - 28 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034437119/M - 56 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034437145/M - 98 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034437160/M - 280 capsule 15 mg in blister.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0170/001-002/W008.

Tipo di modifica: modifica degli stampati e modifica del regime di dispensazione.

Modifica apportata:

modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4 in seguito al 6º PSUR (cautela d'uso in pazienti con glaucoma ad angolo aperto e/o pressione endoculare elevata);

modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.8 (art. 31, 28 giugno 2002);

classificazione in fascia C con prescrizione riservata agli specialisti in cardiologia, diabetologia, endocrinologia, medicina interna e scienza dell'alimentazione. La prescrizione sarà accompagnata da una scheda informativa che lo specialista dovrà consegnare al paziente.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto al foglio illustrativo ed alle etichette dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10680

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reductil»

Estratto provvedimento UPC/II/1237 del 30 luglio 2002

Specialità medicinale: REDUCTIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034439012/M - 28 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034439036/M - 56 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034439063/M - 98 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034439087/M - 280 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034439099/M - 28 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034439113/M - 56 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034439149/M - 98 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034439164/M - 280 capsule 15 mg in blister.

Titolare A.I.C.: Knoll Deutschland GmbH.

Numero procedura mutua riconoscimento: DE/H/0168/001-002/W008.

Tipo di modifica: modifica degli stampati e modifica del regime di dispensazione.

Modifica apportata:

modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4 in seguito al 6º PSUR (cautela d'uso in pazienti con glaucoma ad angolo aperto e/o pressione endoculare elevata);

modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.8 (art. 31, 28 giugno 2002);

classificazione in fascia «C» con prescrizione riservata agli specialisti in cardiologia, diabetologia, endocrinologia, medicina interna e scienza dell'alimentazione. La prescrizione sarà accompagnata da una scheda informativa che lo specialista dovrà consegnare al paziente.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto, al foglio illustrativo ad alle etichette dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10679

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Saizen»

Estratto provvedimento UPC/II/1238 del 30 luglio 2002

Specialità medicinale: SAIZEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 026863011/M - 1,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 026863023/M - 1,33 mg - 3 flaconi liofilizzato + 3 fiale solvente;

A.I.C. n. 026863035/M - 3,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 flacone solvente;

A.I.C. n. 026863050/M - 8 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 flacone solvente;

A.I.C. n. 026863062/M - 8 mg - 5 flaconi liofilizzato + 5 flaconi solvente;

A.I.C. n. 026863074/M - 8 mg easyject - 1 flacone liofilizzato + 1 cartuccia solvente + 1 kit ricostruzione;

A.I.C. n. 026863086/M - 8 mg easyject - 5 flaconi liofilizzato + 5 cartucce solvente + 5 kit ricostruzione;

A.I.C. n. 026863098/M - 1,33 mg - 10 flaconi liofilizzato + 10 fiale solvente;

A.I.C. n. 026863100/M - 1 flaconcino polv. 8 mg + 1 cartuccia solv. inseriti in un dispositivo per la ricostruzione;

A.I.C. n. 026863112/M - 5 flaconcini polv. 8 mg + 5 cartucce solv. inseriti in un dispositivo per la ricostruzione.

Titolare A.I.C.: Industria Farmaceutica Serono S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0025/002-006/U035.

Tipo di modifica: aggiunta di un sito di produzione.

Modifica apportata: aggiunta di un produttore del principio attivo: Laboratorios Serono S.a. Tres Cantos Madrid (Spagna).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10678

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Teldane»

Estratto provvedimento UPC/II/1239 del 30 luglio 2002

Specialità medicinale: TELDANE.

Confezioni:

A.I.C. n. 024881017 - 30 compresse 60 mg;

A.I.C. n. 024881031 - 1 flac. sciroppo 0,6% 120 ml.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0257/001-002/W001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica appartata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.5: interazioni tra terfenadina e carbamazepina.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo allo data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10677

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Triludan»

Estratto provvedimento UPC/II/1240 del 30 luglio 2002

Specialità medicinale: TRILUDAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027507019 - 30 compresse 60 mg;

A.I.C. n. 027507033 - 1 flacone sciroppo 0,6% 120 ml.

Titolare A.I.C.: Rhone-Poulenc Aventis S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0256/001-002/W001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica appartata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.5: interazioni tra terfenadina e carbamazepina.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicaizone del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10694

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651198/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.